

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEGLI ANIMALI ODV" DI
RAVENNA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI SU SUOLO PUBBLICO
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA

Il mese di ____ dell'anno ____

TRA

la **Provincia di Ravenna** con sede in Ravenna, piazza Caduti per la Libertà 2/4, (C.F./P.IVA 00356680397) rappresentata dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti _____ in esecuzione dell'Atto del presidente n. _ del _____;

E

l'**associazione "Amici degli animali ODV"**, con sede a Classe (Ra) in via Romea Vecchia, 129 C.F. 92065110394 P. Iva 02502990399 rappresentato dal sig. _____, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 6 novembre 2019, n.23 "Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019", riporta in capo alle Province l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza;
- la "Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per l'esercizio delle funzioni regionali conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni" prevede un fondo per il finanziamento per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza;
- l'associazione "Amici degli animali ODV", con nota acquisita agli atti dell'Ente, ha manifestato la propria disponibilità ad una collaborazione stabile ed organizzata con la Provincia di Ravenna per far fronte alla problematica relativa al recupero delle carcasse degli animali;
- entrambe le parti hanno un reciproco vantaggio a collaborare attraverso la sottoscrizione di una convenzione volta alla realizzazione delle suddette finalità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha lo scopo di avviare una collaborazione tra la Provincia di Ravenna e l'associazione "Amici degli animali ODV" finalizzata a garantire l'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio della Provincia di Ravenna, previa specifica richiesta dei soggetti indicati al successivo art. 2, punto 1 della presente convenzione.

Sono escluse dal recupero le singole carcasse di uccelli o di piccoli mammiferi di dimensioni inferiori a quella di un tasso o di un istrice adulto..

Art. 2 – Impegni dell'associazione "Amici degli animali ODV"

Le condizioni del servizio prestato dall'associazione "Amici degli animali ODV" sono le seguenti.

L'associazione deve garantire, attraverso il proprio personale ed idonea attrezzatura, la raccolta, il deposito, il trasporto e lo smaltimento di carcasse di animali selvatici rinvenute su strade e/o su suolo pubblico nel territorio della Provincia di Ravenna di cui all'art. 1 nel rispetto di quanto segue:

1. l'associazione interviene per il recupero delle carcasse di animali selvatici a seguito di segnalazioni telefoniche o scritte (a mezzo fax, mail, sms) effettuate esclusivamente da uno o più dei soggetti di seguito elencati:

- Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna sede di Ravenna;
- Polizia Provinciale;
- Polizia Locale del Comune di ritrovamento;
- Ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, Anas);
- Servizio Veterinario della ASL competente per territorio;
- Forze dell'Ordine;
- Vigili del Fuoco,

i quali provvedono, previa le necessarie verifiche, ad avviare la chiamata all'associazione.

L'associazione del servizio ha l'obbligo di comunicare sempre alla Provincia qualsiasi intervento da eseguire (prima dell'effettivo intervento e qualora la segnalazione non sia pervenuta dalla Provincia stessa);

2. l'intervento di raccolta delle carcasse deve avvenire, di norma, entro le 24 ore successive alla chiamata. Qualora, a giudizio del soggetto che fa la segnalazione, la carcassa possa costituire grave pericolo per la circolazione o per l'igiene e la sicurezza pubbliche, il recupero deve essere effettuato con urgenza e comunque entro e non oltre le 8 ore successive alla chiamata;

3. la raccolta e il trasporto delle carcasse devono avvenire con l'utilizzo di un automezzo a norma o tramite l'impiego di un automezzo dotato di contenitore mobile a norma, regolarmente registrato presso l'ASL competente per il trasporto di carcasse di animali selvatici e con l'utilizzo di adeguati dispositivi individuali di protezione, che prevengano i rischi per il personale addetto;

4. le carcasse devono essere conferite all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio per l'accertamento circa la presenza delle infezioni oggetto del vigente Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario regionale della fauna selvatica ed eventualmente per la determinazione della causa di morte;

5. le carcasse sono smaltite, a norma di legge, direttamente dall'associazione presso apposita struttura, solo nei seguenti casi:

- carcasse in cattivo stato di conservazione;

- qualora l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) comunichi ufficialmente che non è più necessario proseguire con gli accertamenti;

6. l'associazione deve tenere un apposito registro, in formato elettronico, di carico e scarico delle carcasse, da cui risultino i seguenti elementi:

- specie, qualora identificabile;

- sesso ed età approssimativa, qualora identificabili;

- indicazione del richiedente l'intervento di recupero;

- comune, località ed identificativo strada (nome strada o via, km se rilevabile) con coordinate XY GPS del luogo di raccolta, che saranno trasmessi ogni due mesi alla Provincia di Ravenna (provr@cert.provincia.ra.it) ed alla Regione Emilia-Romagna (stacp.ra@regione.emilia-romagna.it);

- data ed ora del rinvenimento;

- indicazione della struttura che riceve la carcassa;

- peso in chilogrammi della carcassa, se conferita all'impianto di smaltimento;

- estremi della ricevuta relativa alla consegna presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o presso la struttura di smaltimento.

Il registro predetto dovrà essere inviato ogni sei mesi alla Provincia, presso il Corpo di Polizia Provinciale sito a Ravenna in via di Roma, 165; decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento del registro senza che vi siano state segnalazioni e/o richieste di chiarimenti da parte della Provincia l'associazione può procedere all'invio del prospetto di rendiconto;

7. qualora non sia possibile effettuare la consegna delle carcasse all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o non sia possibile l'immediato smaltimento, l'associazione può depositarle in apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in propria dotazione, per poi essere trasportate periodicamente, a svuotamento della cella o del dispositivo frigorifero stesso, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o allo smaltimento;

8. successivamente ad ogni raccolta e svuotamento deve essere effettuato adeguato lavaggio e disinfezione del contenitore mobile e del congelatore o cella frigorifera in dotazione, secondo le norme vigenti;

9. l'associazione deve conservare le ricevute relative al materiale consegnato e metterle a disposizione per i necessari controlli da parte della Provincia di Ravenna. Copia del registro di carico e scarico sarà utilizzato in sede di verifica delle prestazioni rese al fine del pagamento delle prestazioni svolte.

Art. 3 – Impegni della Provincia

La Provincia di Ravenna, a fronte della collaborazione di cui all'art.2, riconosce all'associazione un compenso in relazione ai servizi resi, nel limite dell'importo massimo complessivo stanziato dalla Regione Emilia-Romagna in favore della Provincia di Ravenna.

I prezzi unitari (Iva di legge esclusa) complessivi di oneri di sicurezza sono i seguenti:

- Costo fisso unitario per intervento, pari ad euro 85,00;

- Costo di smaltimento per chilogrammo, pari ad euro 0,30;

- Costo per eventuali viaggi a vuoto, pari ad euro 60,00.

Il compenso del servizio comprende, tra l'altro:

- Le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna;
- Tutti i servizi connessi.

Il compenso include tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti dall'esecuzione della presente convenzione e l'osservanza di leggi e regolamenti, nonché di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel compenso.

Il pagamento avverrà su presentazione di rendiconto. Ai fini del pagamento, l'associazione dovrà produrre:

- Copia del registro, in formato elettronico, di carico e scarico (completo di geo localizzazione delle singole carcasse);
- Le ricevute relative al materiale consegnato;
- Un prospetto economico che specifichi i singoli importi da rendicontare.

Il prospetto da rendicontare dovrà essere presentato alla fine di ogni semestre e dovrà essere intestato a Provincia di Ravenna – Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti – Corpo di Polizia Provinciale per la successiva liquidazione.

Il compenso è suscettibile di riduzioni qualora le attività realizzate non risultassero conformi a quelle concordate.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha durata a partire dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

Le parti avranno comunque facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione previa comunicazione che dovrà pervenire tramite raccomandata o PEC almeno trenta giorni prima della data del recesso.

Art. 5 – Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in piazza Caduti per la Libertà, n.2.

Art.6 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non possano essere risolte mediante bonario accordo fra le parti, saranno devolute alla competente autorità giurisdizionale del Foro di Ravenna e del competente Foro amministrativo.

Art. 7 – Spese e oneri. Registrazione

Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione (bolli e imposta di registro) saranno a carico dell'associazione.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 con oneri a carico della parte richiedente, in misura fissa, ai sensi dell'art.4 tariffa parte II del precitato D.P.R.

La presente è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, essendo un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii.